

**PROCEDURA APERTA, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “ASSISTENZA TECNICA PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OGGETTO DELLA DELEGA DELLE FUNZIONI DI ORGANISMO INTERMEDIO NELL’AMBITO DEL PR FESR SARDEGNA 2021-2027 CCI 2021IT16RFPR015**

CUP G76J25000010006- CUI: S92024600923202400018 - CIG: B6517D8AA5

## **FAQ**

### **Chiarimenti**

**Aggiornati al 15 maggio 2025**

Quesito 1):

In riferimento a quanto indicato nei criteri tabellari riguardanti la presenza di consulenti senior aggiuntivi rispetto alla composizione minima, si chiede gentilmente di chiarire se le 60 giornate/uomo per ciascun componente siano da intendersi complessive per l'intero periodo stimato di 52 mesi.

Risposta 1):

Il numero minimo di 60 giornate/uomo per ciascuna risorsa aggiuntiva è riferito a tutto il periodo di durata del servizio.

Quesito 2):

Posto che all'art. 5 “Durata, importo e luogo di esecuzione del servizio” del Capitolato tecnico si riporta quanto segue “Il servizio avrà durata di 52 mesi decorrenti dall'avvio dell'esecuzione dell'attività e non potrà superare il 30/11/2029. Si rileva come nell'art. 3.3 “Modifica del contratto in fase di esecuzione” del Disciplinare di gara – con riferimento al capoverso “Affidamento di servizi analoghi di cui all'articolo 76, comma 6, del Codice” si riporta quanto segue “Entro il triennio successivo alla stipulazione del contratto di appalto iniziale, la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione dei servizi di assistenza tecnica per l'attuazione del programma oggetto di delega ... omissis ... per una durata massima di 52 mesi, per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 1.998.000,00, al netto di IVA”. Per quanto sopra, si chiede di voler chiarire se il valore posto a base d'asta della procedura d'appalto pari ad € 1.998.000,00 è da intendersi riferito a tutta la durata dell'appalto definita in

complessivi 52 mesi e comunque uno oltre il 30/11/2029, o se piuttosto - come sembrerebbe potersi intendere dal Disciplinare di gara - la stessa base d'asta copre il periodo dei primi 36 mesi di attività (primo triennio successivo alla stipulazione del contratto – cfr. art. 3.3 del Disciplinare), fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di richiedere all'aggiudicatario del servizio la ripetizione di servizi analoghi per un importo ulteriore pari ad € 1.998.000,00.

Risposta 2)

Come riportato dal disciplinare, la durata del servizio è di **52 mesi** e l'importo a base d'asta per tale durata è pari a € 1.998.000,00 al netto dell'IVA. Non è corretto che l'importo a base d'asta di € 1.998.0000 + IVA copra un periodo di 36 mesi.

Il disciplinare prevede invece la facoltà, solo eventuale, di attivare una procedura negoziata ai sensi dell'articolo 76, comma 6 del Decreto legislativo 36/2023 per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 1.998.000,00, al netto di Iva.

Secondo quanto previsto dall'articolo in esame “ *La procedura prevista dal presente articolo può essere usata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime stazioni appaltanti, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'[articolo 70, comma 1](#)”.*

Secondo quanto previsto dall'art. 76 c.6 del codice, il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto d' appalto iniziale. La stessa non potrebbe essere attivata, ad esempio, nel quarto anno di esecuzione contrattuale.

Quesito 3)

Con riferimento ai Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica, indicati all'art. 16.1 del Disciplinare di Gara, si chiede un chiarimento rispetto al numero di consulenti junior aggiuntivi. Infatti, nei criteri di valutazione riportati nel Disciplinare di gara alle pagg. 51 e 52 al sub-subcriterio 2.1.2 "Presenza di consulenti Junior aggiuntivi rispetto alla composizione minima", sembrano prevedersi 4 consulenti junior aggiuntivi per ottenere il massimo dei punteggi, mentre all'Allegato 4 “Gruppo di Lavoro - Griglia di figure professionali”, sembrano prevedersi soltanto 3 consulenti junior aggiuntivi. Nel caso in cui i consulenti junior aggiuntivi siano 3, si chiede di chiarire le modalità di attribuzione del punteggio al sub-subcriterio 2.1.2. Qualora, invece, i consulenti junior aggiuntivi richiesti siano effettivamente 4, si chiede di confermare che l'ambito di specializzazione del quarto profilo junior aggiuntivo non sia vincolato ad uno dei tre ambiti di esperienza menzionati nella documentazione di gara all'art. 8 del Capitolato Tecnico.

Risposta 3)

Al fine di ottenere il massimo dei punteggi il disciplinare prevede che siano offerti n. 4 consulenti junior aggiuntivi.

L'allegato 4 "Gruppo di Lavoro - Griglia di figure professionali" propone tre righe che riportano le tre tipologie di consulenti junior possibili perché tre sono le tipologie di esperienza richieste per la figura del consulente junior. Qualora il concorrente intenda proporre 4 consulenti junior aggiuntivi, dovrà compilare una riga aggiuntiva riportando una delle tre tipologie di esperienza indicate dal capitolato. Il capitolato prevede infatti: *2 È ammessa la possibilità che i soggetti proponenti si avvalgano, all'interno del team di lavoro indicato nella proposta progettuale, di ulteriori figure professionali ed ulteriori esperti esterni di elevata professionalità, per coprire le diverse necessità delle fasi di attività proposte, **in possesso delle esperienze richieste in precedenza per i singoli componenti del gruppo di lavoro minimo.** Il concorrente pertanto potrà proporre componenti aggiuntivi che siano in possesso **di una delle tre tipologie di esperienze previste dal capitolato per il gruppo di lavoro minimo.** È sufficiente in caso di più componenti aggiuntivi, che tali figure dispongano di una delle tre tipologie di esperienza previste e, in tal caso, il concorrente ha facoltà di proporre più consulenti junior aggiuntivi anche muniti della stessa tipologia di esperienza fra le tre descritte nel capitolato.*

Quindi nel caso in cui i consulenti junior aggiuntivi siano 3, il punteggio attribuito corrisponderà a 6, nel caso in cui siano 4, il punteggio attribuito corrisponderà a 8, come indicato nel disciplinare.

Chiarimento n. 4

In relazione alla documentazione concernente il gruppo di lavoro di cui all' "ALLEGATO 4 Gruppo di lavoro griglia figure professionali", si precisa che, come previsto dal disciplinare di gara, tale allegato, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio delle competenze ed esperienze pregresse dei singoli componenti del gruppo di lavoro indicato in Capitolato è sottoscritto dall'operatore economico (dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore). Non è richiesto allegare all'offerta le singole autocertificazioni prodotte da ciascun componente del Gruppo di Lavoro.

Quesito n. 5

"Con riferimento alla domanda di partecipazione, considerato che alcune dichiarazioni richieste riguardano stati propri delle società dichiaranti, in caso di partecipazione in RTI, si chiede di confermare che ogni membro del RTI possa produrre una propria domanda di partecipazione indicando al suo interno il proprio ruolo nel raggruppamento. Si chiede, inoltre, di confermare con riferimento all'assolvimento dell'imposta di bollo del

valore di euro 16,00, in caso di partecipazione in costituendo RTI, che il pagamento dell'imposta debba essere assolto solamente dall'impresa mandataria".

Risposta 5)

È corretta la presentazione di una domanda di partecipazione da parte di ogni componente del raggruppamento. Per ogni domanda di partecipazione del componente il raggruppamento è previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo.

Quesito n. 6)

"Alla luce degli artt. 5 e 6 del capitolato tecnico, • art. 5 Responsabilità e compiti delegati all'Organismo Intermedio ".....l'OI, ad esclusione delle operazioni di cui è beneficiario e delle operazioni a regia, esegue verifiche di gestione...." • art. 6 Obblighi e responsabilità dell'Autorità di Gestione ".....verifiche di gestione nei casi in cui l'Organismo intermedio è beneficiario delle operazioni e nel caso delle operazioni a regia". Si chiede di confermare che le verifiche di gestione (controlli di I livello) restano in capo all'AdG anche per le operazioni di cui alle misure delegate all'OI Sardegna Ricerca e pertanto nel servizio di Assistenza tecnica, oggetto della presente gara, non è richiesto il supporto al controllo di I livello". –

Risposta 6)

Fra i compiti delegati all'Organismo Intermedio figurano anche attività di controllo di I livello (ad esclusione delle operazioni di cui l'OI è beneficiario e delle operazioni a regia).

Tuttavia si conferma che non è compreso nell'appalto il supporto a tale funzione (controllo di I livello) nel rispetto del principio di separazione delle funzioni. È previsto, come indicato dal capitolato, "il supporto nelle attività di istruttoria di competenza di RdA e OOII relativamente alle procedure di selezione delle operazioni e di verifica della rendicontazione delle domande di rimborso dei beneficiari".

Quesito 7)

-- 1. si prega di confermare che, in caso di partecipazione in RTI, il requisito di capacità tecnico-professionale di cui ai parr. 6.3 e 6.4 del disciplinare, consistente nel possesso di c.d. servizi analoghi, possa ritenersi soddisfatto ove detenuto – autonomamente e per l'intero – dalla sola mandataria del medesimo raggruppamento, in ossequio al principio della sommatoria dei requisiti di cui all'art. 68, comma 1, del Codice dei contratti pubblici; --  
2. si prega di confermare che, in caso di dichiarazione di voler ricorrere al subappalto, non sia necessaria l'indicazione nella documentazione di gara del nominativo e/o della ragione sociale del subappaltatore. --

Risposta 7)

1. Si conferma che, come disposto dall'art 68 c. 11 del codice, a cui si rinvia, i raggruppamenti sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, abbiano complessivamente i requisiti relativi alle capacità tecniche e professionali.

2. Si conferma che in caso di dichiarazione di voler ricorrere al subappalto il concorrente indica, in sede di gara, **le prestazioni** che intende subappaltare.

Quesito 8)

Si prega di confermare che, laddove la Stazione appaltante non dovesse condividere le ragioni adottate dall'operatore economico a fondamento della decisione di subappaltare a piccole e medie imprese le prestazioni in misura inferiore al 20%, l'unica conseguenza di tale valutazione sarebbe l'applicazione dell'obbligo, in capo all'operatore economico, di subappaltare almeno il 20% di dette prestazioni a PMI".

Risposta 8)

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento. In assenza di un'adeguata motivazione, la deroga alla quota minima del 20 per cento da riservare alle PMI non opererà.

Il RUP

Susanna Maxia